

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5451 del 19/10/2023
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "AZIENDA AGRICOLA BELLAMICO di Tognoni Lucia" - Reggio Emilia.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5651 del 18/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.12467/2023

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"AZIENDA AGRICOLA BELLAMICO di Tognoni Lucia"** – Reggio Emilia.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"AZIENDA AGRICOLA BELLAMICO di Tognoni Lucia"** avente sede legale in comune di Reggio Emilia – Via G. Gozzano n.19 - provincia di Reggio Emilia e stabilimento in comune di **Reggio Emilia – Via Freddi n.101 - Loc Ghiardello** - provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di lavorazione nocchie, acquisita agli atti di ARPAE con PG/39326 del 06/03/2023 e successive integrazioni acquisite rispettivamente al PG/125254 del 19/07/2023, al PG/138646 del 09/08/2023 e al PG/140173 del 11/08/2023;

Preso atto che, dalla sopra richiamata documentazione integrativa, è emerso che le acque reflue oggetto di titolo autorizzativo ambientale sono quelle generate dai servizi igienici annessi al fabbricato oggetto di ristrutturazione da destinare ad attività di lavorazione e deposito nocchie, e le acque di lavaggio dei pavimenti e delle attrezzature, che recapitano in un unico punto di scarico in corpo idrico superficiale, previo trattamento depurativo;

Preso atto inoltre che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/03;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che relativamente alle acque reflue generate nell'ambito del ciclo produttivo aziendale, afferenti al punto di scarico in corpo idrico superficiale, la Ditta ha chiesto l'assimilazione per legge in quanto provenienti da impresa dedita ad attività di trasformazione e valorizzazione della produzione agricola, di cui all' art.101 comma 7 lettera c) del D.Lgs.152/2006, inserite con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni in disponibilità;

Dato atto pertanto che le acque reflue oggetto della presente autorizzazione si configurano come acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera c) del D.Lgs 152/2006, inclusive delle domestiche, in quanto derivanti da impresa agricola dedita anche ad attività di trasformazione o

valorizzazione della produzione agricola conformemente al capitolo 2 paragrafo 2.3, punto III della DGR 1053/03;

Verificato che, relativamente all'impatto acustico, come dichiarato dalla stessa Ditta, l'attività svolta rientra tra quelle a "bassa rumorosità" ricadenti nell'allegato B del DPR 227/11 e pertanto, ai sensi dell'art.4 comma 1 dello stesso DPR, non è soggetta alla presentazione della documentazione di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n.447 e pertanto l'allegato relativo alla matrice rumore non verrà ricompreso nel presente atto;

Dato atto che è stata indetta in data 16/08/2023, con lettera PG/141021, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/154004 del 11/09/2023 relativa alle emissioni in atmosfera e allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche "per legge" in corpo idrico superficiale;
- parere di conformità urbanistica del Comune di Reggio Emilia al PG/161092 del 22/09/2023.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122".
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

- 1) che le acque reflue generate dall'attività aziendale sono assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi del D.lgs 152/2006 art. 101 comma 7 lettera c) e ai sensi della DGR 1053/2003 capitolo 2 paragrafo 2.3 punto III;
- 2) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**AZIENDA AGRICOLA BELLAMICO di Tognoni Lucia**" ubicato nel comune di **Reggio Emilia – Via Freddi n.101 - Loc Ghiardello** - provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue assimilate alle domestiche per legge, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della DGR 1053/2003
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

- 3) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 2 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue assimilate alle domestiche per legge, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della DGR 1053/2003;

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.
- 10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.
- 11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico in corpo idrico superficiale, delle acque reflue assimilate alle domestiche per legge, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della DGR 1053/2003;

L'Azienda agricola in oggetto svolge l'attività di lavorazione nocciole coltivate nel podere in proprio. Nel ciclo produttivo esse subiscono i seguenti trattamenti:

- essiccazione all'aperto;
- tostatura tramite l'utilizzo di una tostatrice;
- riduzione in granella e farina tramite l'utilizzo di una granellatrice a freddo;
- lavorazione con mulino a sfere a freddo per ottenere pasta e crema di nocciole mediante tritatura meccanica con sfregamento;
- setacciatura meccanica della granella, farina e pasta di nocciole tramite l'utilizzo di due vibrovagli.

La lavorazione prevista è saltuaria per circa 2-3 giorni lavorativi al mese, esclusi i mesi di luglio e agosto nei quali non viene svolta nessuna attività. Sono previsti 1-2 addetti.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in corpo idrico superficiale in cui sono recapitate le acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico annesso fabbricato di prossima ristrutturazione, dove verranno svolte le attività sopra descritte, e dalle acque reflue generate dal lavaggio dei pavimenti e delle attrezzature con una quantità di reflui scaricati pari a 50 l/gg.

Le acque generate dall'attività produttiva si configurano come acque reflue assimilate "per legge" ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera c) del D.Lgs 152/2006, in quanto l'attività svolta è relativa alla trasformazione / valorizzazione della produzione agricola.

Nella documentazione inviata è riportato che la Ditta ha in disponibilità i terreni ove si produce la materia prima che intende trasformare, che l'attività di trasformazione della produzione agricola e l'attività di coltivazione del terreno da cui si ottiene la materia prima che intende trasformare sono in capo alla medesima titolarità e che la materia prima proveniente dai terreni coltivati dalla Ditta è prevalente rispetto alla totalità della materia prima trasformata nello stabilimento.

L'impianto di depurazione previsto per il trattamento delle acque reflue recapitanti nel corpo idrico superficiale è dimensionato per 2 AE ed è costituito da:

- degrassatore con volume di 250 l;
- fossa Imhoff con volume di 1180 l;
- filtro batterico percolatore anaerobico con volume di 1,68 m³ e altezza di 1,23 m.

Il corpo idrico recettore delle acque di scarico è un fosso di scolo recapitante nel Rio Quaresimo.

La planimetria di riferimento è la Tavola 3 denominata "Pianta Piano Terra", datata 22/06/2023 e presentata come documentazione integrativa.

Prescrizioni:

1. Nella realizzazione dell'impianto di depurazione dei reflui, dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate. Qualsiasi variazione della lavorazione, attualmente saltuaria, che determini incremento quali/quantitativo dei reflui prodotti e scaricati dovrà essere valutata ai fini della presentazione di istanza di modifica dell'autorizzazione per adeguamento del sistema di trattamento delle acque reflue;

2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori;
3. Lo scarico può essere attivato solo dopo la realizzazione dell'impianto di trattamento dei reflui domestici e relativo collaudo, a firma di tecnico abilitato, che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo;
4. Qualora dovessero decadere le condizioni previste per l'assimilazione "per legge" ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. dei reflui prodotti, dovrà essere presentata istanza di modifica dell'autorizzazione;
5. Al sistema di trattamento in oggetto potranno essere convogliati esclusivamente i reflui oggetto della richiesta nel rispetto della rete fognaria afferente indicata in Planimetria allegata alla domanda di autorizzazione;
6. Deve essere prevista la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche, che non devono essere immesse nel sistema di depurazione;
7. A monte dello scarico deve essere realizzato il pozzetto di prelievo e ispezione. Tale pozzetto, assunto per il controllo, dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile;
8. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata;
9. Degli interventi di cui al punto 8 dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione;
10. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa. La relativa documentazione dovrà essere conservata e tenuta a disposizione degli organi di controllo;
11. Deve essere garantito il deflusso del refluo nel punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**AZIENDA AGRICOLA BELLAMICO di Tognoni Lucia**” è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di lavorazione nocciole nell’impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via Freddi n.101 - Loc Ghiardello** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – ESSICCAZIONE NOCCIOLE

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall’art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all’Autorità Competente (ARPAE SAC), all’Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all’Autorità Competente (ARPAE SAC), all’Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall’Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell’art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **8 Gennaio 2024** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **22 Gennaio 2024**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ESSICCAZIONE NOCCIOLE	Per tale emissione l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici, in quanto trattasi di aria calda, derivante da forno elettrico da 12 kW, non contaminata da inquinanti provenienti dal ciclo produttivo.					

1) Qualora il punto di emissione autorizzato fosse interessato da un periodo di inattività prolungato, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

2) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/39326 del 06/03/2023 e successive integrazioni acquisite rispettivamente al PG/125254 del 19/07/2023, al PG/138646 del 09/08/2023 e al PG/140173 del 11/08/2023.

3) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.